

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale *Avamprogetto*
**concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale
in seguito al coronavirus**

(Legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFis-COVID-19)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 103 della Costituzione federale¹,
decreta:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente legge disciplina:

- a. lo scopo delle fideiussioni solidali concesse in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 2020² sulle fideiussioni solidali COVID-19 e l'impiego illecito dei fondi per la durata di queste fideiussioni;
- b. l'ammortamento dei crediti garantiti in virtù dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e gli interessi;
- c. i compiti delle quattro organizzazioni che concedono fideiussioni riconosciute in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006³ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazioni che concedono fideiussioni), sia quelli nell'ambito della gestione, della sorveglianza e del disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni solidali di cui alla lettera a, sia quelli nell'ambito della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi;
- d. la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi in relazione alla concessione di fideiussioni solidali e crediti;
- e. la copertura delle perdite e l'assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione;

RS

- 1 RS 101
- 2 RS 951.261
- 3 RS 951.25

- f. il trasferimento semplificato di crediti alla Banca nazionale svizzera (BNS) per il rifinanziamento dei mutuant.

Sezione 2: Scopo della fideiussione solidale e impiego illecito dei fondi nonché ammortamento e interessi

Art. 2 Scopo della fideiussione solidale e impiego illecito dei fondi

¹ La fideiussione solidale secondo l'ordinanza del 25 marzo 2020⁴ sulle fideiussioni solidali COVID-19 serve a garantire un credito concesso per le esigenze di liquidità del mutuatario in seguito all'epidemia di COVID-19.

² Sono esclusi per la durata della fideiussione solidale:

- a. la distribuzione di dividendi, il versamento di tentièmes e la restituzione di apporti di capitale;
- b. la concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di prestiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti attivi; è però ammesso il rifinanziamento di:
 1. scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19,
 2. obblighi nei confronti di una società del gruppo avente sede in Svizzera, cui il mutuatario si ricollega direttamente o indirettamente, che esistevano prima della nascita della fideiussione solidale, segnatamente gli obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento;
- c. la restituzione di prestiti di gruppo mediante crediti ricevuti in virtù dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19; è però ammesso segnatamente l'adempimento di obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento all'interno della struttura di un gruppo;
- d. il trasferimento di fondi derivanti da crediti garantiti secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 a una società del gruppo non avente sede in Svizzera, cui il mutuatario si ricollega direttamente o indirettamente; è però ammesso segnatamente l'adempimento di obblighi ordinari preesistenti di pagamento di interessi e di ammortamento all'interno della struttura di un gruppo.

³ Il mutuante e il mutuatario escludono per contratto un impiego dei fondi secondo il capoverso 2.

Art. 3 Durata della fideiussione solidale e ammortamento dei crediti

¹ Una fideiussione solidale dura al massimo cinque anni:

- a. dalla firma dell'accordo di credito per un credito secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 25 marzo 2020⁵ sulle fideiussioni solidali COVID-19;

⁴ RS 951.261

⁵ RS 951.261

- b. dalla firma del contratto di fideiussione per un credito secondo l'articolo 4 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

² I crediti concessi secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 devono essere ammortizzati integralmente entro cinque anni.

³ Se l'ammortamento del credito entro il termine prescritto comporta gravi difficoltà per il mutuatario, con il consenso dell'organizzazione che concede fideiussioni il mutuante può prorogare adeguatamente il termine, ma al massimo fino a dieci anni, in base a un piano di ammortamento, se in tal modo è possibile ridurre i rischi finanziari per la Confederazione. Durante il periodo di proroga la fideiussione solidale resta valida.

Art. 4 Interessi

¹ Il tasso d'interesse ammonta:

- a. allo 0,0 per cento annuo, per l'importo di credito garantito da una fideiussione solidale secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 25 marzo 2020⁶ sulle fideiussioni solidali COVID-19;
- b. allo 0,5 per cento annuo in caso di limite sul conto corrente e allo 0,5 per cento annuo in caso di anticipi con scadenza fissa, per l'importo di credito garantito da una fideiussione solidale secondo l'articolo 4 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19;
- c. al tasso fissato nel contratto di credito, per l'importo di credito non garantito da una fideiussione solidale secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19.

² Su richiesta del Dipartimento federale delle finanze (DFF), il Consiglio federale adeguava ogni anno al 31 marzo i tassi d'interesse secondo il capoverso 1 lettere a e b agli sviluppi di mercato, la prima volta il 31 marzo 2021. Il tasso d'interesse secondo il capoverso 1 lettera a ammonta ad almeno lo 0,0 per cento e il tasso d'interesse secondo il capoverso 1 lettera b ad almeno lo 0,5 per cento. Il DFF consulta preventivamente le banche mutuanti.

Sezione 3: Compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni

Art. 5 Compiti delle organizzazioni che concedono fideiussioni

¹ In relazione alle fideiussioni solidali concesse in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 2020⁷ sulle fideiussioni solidali COVID-19, le organizzazioni che concedono fideiussioni hanno in particolare i seguenti compiti:

- a. la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni;

⁶ RS 951.261

⁷ RS 951.261

- b. i compiti che vengono loro assegnati nell'ambito della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi;
- c. i compiti previsti nella convenzione conclusa con la Confederazione.

² Per adempiere i loro compiti esse possono:

- a. adottare misure per chiarire i casi sospetti di abuso, in particolare interpellando i mutuant, i mutuatari e i servizi competenti;
- b. avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali;
- c. costituirsi accusatori privati in un procedimento penale; hanno tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano.

³ Esse esercitano la loro attività con la necessaria diligenza, tutelando anche gli interessi della Confederazione.

Art. 6 Convenzione della Confederazione con le organizzazioni che concedono fideiussioni

¹ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stipula con ogni organizzazione che concede fideiussioni una convenzione di diritto pubblico sulla concessione di fideiussioni per contrastare gli effetti economici dell'epidemia di COVID-19.

² La convenzione disciplina in particolare:

- a. il tipo e l'entità delle prestazioni fornite dall'organizzazione che concede fideiussioni in materia di gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni nonché le modalità del ricorso a terzi;
- b. l'indennizzo per le prestazioni di cui alla lettera a nonché per l'aumento delle risorse amministrative e il ricorso a terzi;
- c. le disposizioni concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità;
- d. la documentazione relativa alle perdite necessaria per il conteggio;
- e. la garanzia della comunicazione dei dati personali e delle informazioni;
- f. le condizioni alle quali si deve sporgere una denuncia penale o rinunciarvi;
- g. i dettagli relativi al consenso alla postergazione del credito e al pagamento anticipato della fideiussione secondo l'articolo 7;
- h. i dettagli relativi alla gestione dei crediti secondo l'articolo 8;
- i. il coinvolgimento dell'organizzazione che concede fideiussioni nella prevenzione, nella lotta e nel perseguimento degli abusi secondo l'articolo 10;
- j. i dettagli delle prescrizioni imposte ai mutuant in merito all'obbligo di informazione secondo l'articolo 11 capoverso 3;
- k. la procedura in caso di controversie;
- l. la durata minima della convenzione e le successive possibilità di recesso.

Sezione 4: Gestione, sorveglianza e disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni solidali nonché prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi

Art. 7 Postergazione del credito e pagamento anticipato della fideiussione solidale

¹ La dichiarazione di postergazione parziale o integrale di un credito del mutuante garantito secondo l'ordinanza del 25 marzo 2020⁸ sulle fideiussioni solidali COVID-19 è valida soltanto se l'organizzazione che concede fideiussioni ha previamente acconsentito a tale postergazione.

² L'organizzazione che concede fideiussioni può acconsentire a una postergazione del credito nell'ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell'impresa e di una liquidazione iscritta nel registro di commercio, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. esistono piani di risanamento o di liquidazione e accordi vincolanti;
- b. la postergazione del credito riduce i rischi finanziari per la Confederazione;
- c. si delinea una ripresa finanziaria del mutuatario, in quanto:
 1. altri creditori rinunciano in misura considerevole ai loro crediti, o
 2. egli riceve nuovi fondi di entità considerevole per il finanziamento.

³ L'organizzazione che concede fideiussioni può concordare con il mutuante anche il pagamento anticipato della fideiussione se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2.

⁴ Al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia di postergazione del credito e pagamento anticipato delle fideiussioni.

Art. 8 Gestione dei crediti trasferiti all'organizzazione che concede fideiussioni

¹ Dopo l'escussione della fideiussione da parte del mutuante o il pagamento anticipato della fideiussione, nel gestire il credito che le è stato trasferito l'organizzazione che concede fideiussioni adotta tutte le misure necessarie per recuperare l'importo versato al mutuante, in particolare:

- a. riscuote le pretese pecuniarie;
- b. respinge le pretese pecuniarie infondate; e
- c. gestisce gli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno.

² Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 2, l'organizzazione che concede fideiussioni ha la possibilità della postergazione parziale o integrale del

credito anche dopo l'escussione della fideiussione da parte del mutuante o il pagamento anticipato della fideiussione.

³ Se nel singolo caso tale postergazione è considerata inadeguata ai fini di un risanamento durevole del mutuatario, l'organizzazione che concede fideiussioni può, alle stesse condizioni, rinunciare parzialmente al proprio credito.

⁴ Nell'ambito di una procedura concordataria, su richiesta del mutuatario l'organizzazione che concede fideiussioni può partecipare alle spese per l'onorario del commissario (art. 293b e 295 della legge federale dell'11 aprile 1889⁹ sulla esecuzione e sul fallimento) fino a un importo massimo di 50 000 franchi se:

- a. in tal modo i rischi finanziari per la Confederazione non aumentano in maniera significativa; e
- b. il mutuatario non presenta un'eccedenza di debiti al 31 dicembre 2019.

⁵ Se l'esazione dei crediti appare priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese dell'organizzazione che concede fideiussioni risultano sproporzionati rispetto all'importo scoperto, l'organizzazione che concede fideiussioni può:

- a. rinunciare, nei confronti del mutuatario, a far valere il credito che le è stato trasferito;
- b. accettare un concordato con il mutuatario; o
- c. cedere al mutuatario attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale.

⁶ Al fine di uniformare la prassi delle organizzazioni che concedono fideiussioni o di tutelare gli interessi della Confederazione, il Consiglio federale può emanare prescrizioni in materia di gestione dei crediti trasferiti alle organizzazioni che concedono fideiussioni.

Art. 9 Ricorso a terzi da parte dell'organizzazione che concede fideiussioni

¹ Per l'adempimento dei suoi compiti, l'organizzazione che concede fideiussioni può ricorrere a terzi. Il ricorso a terzi deve essere disciplinato contrattualmente ed essere conforme alle condizioni di mercato usuali. L'organizzazione che concede fideiussioni deve scegliere, istruire e sorvegliare accuratamente i terzi cui fa ricorso.

² L'organizzazione che concede fideiussioni può mettere a disposizione dei terzi cui fa ricorso tutti i dati personali e tutte le informazioni secondo l'articolo 11 di cui essi necessitano per adempiere i loro compiti. Impone loro gli stessi obblighi di mantenimento del segreto cui essa stessa è sottoposta.

Art. 10 Prevenzione, lotta e perseguimento degli abusi

Ai fini della prevenzione, della lotta e del perseguimento degli abusi, il DEFR collabora con il DFF, il Controllo federale delle finanze (CDF), gli altri servizi competenti della Confederazione e le organizzazioni che concedono fideiussioni.

⁹ RS 281.1

Art. 11 Trattamento, collegamento e comunicazione di dati personali e informazioni

¹ Le organizzazioni che concedono fideiussioni, i mutuant, i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni, il CDF e la BNS possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni secondo l'ordinanza del 25 marzo 2020¹⁰ sulle fideiussioni solidali COVID-19 e la presente legge.

² L'organizzazione che concede fideiussioni può raccogliere i dati personali e le informazioni di cui necessitano per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e la presente legge. I mutuatari e i loro uffici di revisione nonché le persone e le società di cui si avvalgono per le attività contabili e fiduciarie, come pure i mutuant, sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

³ I mutuant informano le organizzazioni che concedono fideiussioni, almeno a cadenza semestrale e conformemente alle loro prescrizioni, sullo stato dei crediti garantiti secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 nonché sugli arretrati relativi agli ammortamenti e ai pagamenti di interessi.

⁴ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può richiedere in qualsiasi momento alle organizzazioni che concedono fideiussioni i dati personali e le informazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti di controllo, contabilità e sorveglianza.

⁵ Il segreto bancario, fiscale, d'ufficio o delle revisioni non può essere invocato per il trattamento, il collegamento e la comunicazione dei dati personali e delle informazioni di cui al presente articolo.

Art. 12 Statistiche; limitazione dell'accesso a dati personali e informazioni

¹ La SECO pubblica regolarmente statistiche relative a:

- a. numero e volume dei crediti garantiti secondo l'ordinanza del 25 marzo 2020¹¹ sulle fideiussioni solidali COVID-19;
- b. numero e volume delle fideiussioni escusse e di quelle pagate anticipatamente.

² In ambiti diversi da quello della comunicazione di cui all'articolo 11, non sono resi accessibili i dati personali e le informazioni che contengono quanto segue:

- a. identità e coordinate bancarie delle imprese e delle persone che richiedono e ricevono un credito;
- b. gli importi concessi o rifiutati alle singole imprese e persone.

¹⁰ RS 951.261

¹¹ RS 951.261

Sezione 5: Copertura delle perdite e assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione

Art. 13 Copertura delle perdite e delle spese

La Confederazione si assume:

- a. la copertura delle perdite da fideiussioni secondo l'articolo 14;
- b. la copertura delle spese amministrative secondo l'articolo 15.

Art. 14 Entità della copertura delle perdite da parte della Confederazione

Gli elementi determinanti per il calcolo della copertura delle perdite sono il credito garantito secondo l'articolo 3 capoverso 1 o 4 capoverso 5 dell'ordinanza del 25 marzo 2020¹² sulle fideiussioni solidali COVID-19, una volta dedotti gli ammortamenti versati, e l'interesse annuo garantito secondo detti articoli.

Art. 15 Assunzione delle spese amministrative da parte della Confederazione

¹ La Confederazione si assume le spese amministrative sostenute dalle organizzazioni che concedono fideiussioni per la gestione, la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche relative alle fideiussioni concesse in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 2020¹³ sulle fideiussioni solidali COVID-19 nonché quelle per la gestione dei crediti ad esse trasferiti e degli attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno in relazione ai crediti concessi in virtù di detta ordinanza.

² Le spese amministrative comprendono anche le spese per il commissario di cui all'articolo 8 capoverso 4 nonché per il ricorso a terzi di cui all'articolo 9 e per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi di cui all'articolo 10.

³ Se un'organizzazione che concede fideiussioni distribuisce un eventuale avanzo netto ai proprietari, nel corso dell'anno successivo la Confederazione riduce la sua partecipazione alle spese amministrative dell'organizzazione interessata di un importo pari all'avanzo netto distribuito.

Art. 16 Anticipi

La Confederazione versa anticipi dell'80 per cento al massimo delle spese amministrative e dei contributi per la copertura delle perdite previsti annualmente. Essa può compensare le pretese pecuniarie nei confronti dell'organizzazione che concede fideiussioni con le pretese di quest'ultima in materia di copertura delle spese amministrative e dei contributi per la copertura delle perdite.

¹² RS 951.261

¹³ RS 951.261

Art. 17 Versamento degli importi di credito recuperati

¹ L'organizzazione che concede fideiussioni versa semestralmente alla Confederazione gli importi di credito recuperati.

² Essa può dedurre dagli importi di credito recuperati le spese usuali sul mercato sostenute per il recupero, ad eccezione delle spese amministrative di cui all'articolo 15.

Art. 18 Fissazione dell'importo della copertura delle perdite e dell'assunzione delle spese amministrative

¹ La SECO fissa l'importo dei contributi per la copertura delle perdite da fideiussioni e delle spese amministrative delle organizzazioni che concedono fideiussioni.

² A tal fine le organizzazioni che concedono fideiussioni presentano regolarmente alla SECO i loro conteggi e altri documenti di cui necessita per fissare l'importo.

Art. 19 Rapporti al Consiglio federale

Il DEFR informa regolarmente il Consiglio federale sugli impegni della Confederazione e fornisce analisi sul ricorso alle fideiussioni solidali ai sensi della presente legge.

Sezione 6: Trasferimento semplificato dei crediti per il rifinanziamento da parte della BNS**Art. 20** Requisiti formali

¹ La cessione alla BNS dei crediti garantiti secondo l'ordinanza del 25 marzo 2020¹⁴ sulle fideiussioni solidali COVID-19 e di altri crediti di un mutuante nonché il loro ritrasferimento al mutuante stesso non richiedono nessuna forma particolare per la loro validità. La BNS disciplina i dati da trasmettere e la modalità di trasmissione.

² Il credito è considerato validamente trasferito alla BNS nel momento in cui questa lo registra nei propri sistemi.

³ Per il ritrasferimento del credito al mutuante fa stato il momento in cui la BNS registra il ritrasferimento del credito o elimina il credito nei propri sistemi.

⁴ La BNS conferma al mutuante il totale dei crediti trasferiti. Queste conferme hanno valore puramente dichiarativo.

Art. 21 Diritti di prelazione e accessori

Tutti i diritti di prelazione e accessori legati ai crediti trasferiti passano, nel momento della cessione, alla BNS o, nel momento del ritrasferimento, al mutuante, a prescindere da disposizioni contrattuali o legali contrarie. Questo vale in particolare per le

fideiussioni solidali concesse in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 2020¹⁵ sulle fideiussioni solidali COVID-19.

Art. 22 Obbligo e diritto di informazione

¹ Indipendentemente da eventuali obblighi contrattuali o legali di mantenimento del segreto, il mutuante è tenuto a trasmettere alla BNS le informazioni necessarie concernenti i crediti ceduti e a mettere a sua disposizione, su richiesta, tutti i documenti rilevanti, compresi i contratti di credito.

² Inoltre, la BNS può richiedere ai mutuatari, alle organizzazioni che concedono fideiussioni e alle autorità competenti tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione dei propri crediti.

Sezione 7: Responsabilità, compiti dell'ufficio di revisione, eccedenza dei debiti e disposizione penale

Art. 23 Responsabilità

Gli organi nonché tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario rispondono personalmente e in solido verso i dei creditori dell'impresa, del mutuante, dell'organizzazione che concede fideiussioni e della Confederazione dei danni da essi causati in violazione delle disposizioni dell'articolo 2 capoverso 2.

Art. 24 Compiti dell'ufficio di revisione

Qualora, nell'ambito della revisione limitata o ordinaria del conto annuale o di gruppo, riscontri la violazione di una delle disposizioni dell'articolo 2 capoverso 2, l'ufficio di revisione del mutuatario impartisce a quest'ultimo un termine ragionevole per ripristinare la situazione legale. Se questa non viene ripristinata entro il termine impartito, l'ufficio di revisione deve informare la competente organizzazione che concede fideiussioni.

Art. 25 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)¹⁶ e del calcolo dell'eccedenza dei debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO, i crediti garantiti in virtù dell'articolo 3 dell'ordinanza del 25 marzo 2020¹⁷ sulle fideiussioni solidali COVID-19 non sono considerati capitale di terzi.

¹⁵ RS 951.261

¹⁶ RS 220

¹⁷ RS 951.261

Art. 26 Disposizione penale

¹ In caso di escussione della fideiussione, è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque abbia ottenuto un credito secondo l'ordinanza del 25 marzo 2020¹⁸ sulle fideiussioni solidali COVID-19 fornendo intenzionalmente informazioni false oppure violi una o più disposizioni dell'articolo 2 capoverso 2. È fatta salva l'esistenza di un reato più grave secondo il Codice penale¹⁹.

² La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni secondo la presente legge e l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 decorre dall'escussione della fideiussione.

³ Gli impiegati della SECO e dell'organizzazione che concede fideiussioni hanno il diritto di denunciare alle autorità di perseguimento penale o al CDF le contravvenzioni secondo la presente legge e l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 che hanno constatato o che sono state loro segnalate nell'ambito della loro attività.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 27** Mantenimento delle fideiussioni e delle condizioni quadro

¹ L'abrogazione dell'ordinanza del 25 marzo 2020²⁰ sulle fideiussioni solidali COVID-19 e l'entrata in vigore della presente legge non pregiudicano né la validità delle fideiussioni concesse in virtù dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 né le condizioni quadro per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi secondo l'allegato 1 della medesima ordinanza.

² Se, dopo l'entrata in vigore della presente legge, i fondi vengono impiegati per nuovi investimenti e tale impiego non era lecito secondo l'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 ma è lecito ai sensi della presente legge, esso non costituisce più una violazione del contratto da parte del mutuatario.

Art. 28 Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 18 giugno 2010²¹ sul numero d'identificazione delle imprese

Art. 11 cpv. 3, secondo e terzo periodo

³ ... Fino all'abrogazione della legge del ...²² sulle fideiussioni solidali COVID-19, l'UST pubblica in Internet i dati relativi alle caratteristiche di base di tutte le unità IDI. A tal fine non è necessario ottenere l'autorizzazione delle unità IDI.

18 RS 951.261

19 RS 311.0

20 RS 951.261

21 RS 431.03

22 RS ...

2. Legge del 17 dicembre 2010²³ sull'organizzazione della Posta

Art. 3 cpv. 3, secondo periodo

³ ... Essa ha il diritto di mantenere in essere i crediti concessi in virtù dell'articolo 19 dell'ordinanza del 25 marzo 2020²⁴ sulle fidejussioni solidali COVID-19 fino al loro ammortamento integrale secondo l'articolo 3 della legge del ...²⁵ sulle fidejussioni solidali COVID-19.

3. Legge del 3 ottobre 2003²⁶ sulla Banca nazionale

Titolo prima dell'art. 49

Sezione 6: Obbligo di tutelare il segreto, trattamento di dati personali nonché scambio di informazioni e responsabilità

Art. 49a Trattamento di dati personali

Per adempiere i propri compiti legali, la Banca nazionale può trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione.

Art. 29 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.²⁷). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Fatto salvo il capoverso 3, essa entra in vigore il [giorno successivo alla sua promulgazione/1° gennaio 2021] con effetto sino al 31 dicembre 2032. Dopo tale data le modifiche ivi contenute decadono.

³ L'articolo 12 capoverso 2 entra retroattivamente in vigore il 25 marzo 2020.

23 RS 783.1
24 RS 951.261
25 RS ...
26 RS 951.11
27 RS 101